

FAQ

Che cos'è un protocollo sanitario?

Un protocollo di sorveglianza sanitaria è **l'insieme delle visite mediche, delle indagini specialistiche e di laboratorio, delle informazioni sanitarie e dei provvedimenti adottati dal medico**, al fine di garantire la protezione sanitaria dei lavoratori nei confronti del rischio lavorativo.

Il protocollo viene definito dal medico competente **in funzione dei rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro** tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati (art. 25, co 1, b) Decreto 81). Include gli accertamenti sanitari specialistici previsti per i lavoratori, mirati al rischio e meno invasivi possibili (art. 229, co4, decreto 81) e costituisce **parte integrante del documento di valutazione dei rischi (DVR)** (art. 29 co 1).

Quando viene istituita la cartella sanitaria e di rischio?

Il medico competente istituisce, aggiorna e custodisce una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria (art. 25 comma 1 Decreto 81/08) dove vengono riportate le sue condizioni psicofisiche, i risultati degli accertamenti strumentali, di laboratorio e specialistici eseguiti, eventuali livelli di esposizione professionale individuali forniti dal Servizio di Prevenzione e Protezione nonché il giudizio di idoneità alla mansione specifica.

La cartella sanitaria e di rischio:

- > **è conservata**, con salvaguardia del segreto professionale, salvo il tempo necessario per la effettuazione della sorveglianza sanitaria e della trascrizione dei relativi risultati, **presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente e fino alla cessazione dell'attività lavorativa**;
- > **deve essere firmata** sul frontespizio **dal datore di lavoro e dal lavoratore** per presa visione dei dati anamnestici e clinici e del giudizio di idoneità alla mansione, delle modalità relative alla conservazione della stessa o di eventuali accertamenti sanitari cui il lavoratore deve sottoporsi anche dopo la cessazione dell'attività lavorativa;
- > **su richiesta, viene fornita in copia al lavoratore.**

Il medico competente informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41. Alla cessazione del rapporto di lavoro, consegna al lavoratore, copia della cartella sanitaria e di rischio, e gli fornisce le informazioni necessarie alla conservazione della stessa (*art. 25, comma 1, lettera e*)).

In caso di cessazione dell'incarico, il medico competente deve consegnare la documentazione sanitaria in suo possesso, sempre con salvaguardia del segreto professionale, al datore di lavoro, che firmerà per ricevuta (*art. 25, comma 1, lettera d*)).

■ La visita medica programmata dal datore di lavoro è obbligatoria?

Tra le misure generali di tutela individuate nell'art.15 del Decreto 81 sono espressamente previsti “*il controllo sanitario dei lavoratori, l'allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e l'assegnazione, ove possibile, ad altra mansione*” (art. 15, co1, l) e m)).

In particolare, l'art.41, comma 1, del Decreto 81 codifica l'obbligo di effettuare “*la sorveglianza sanitaria nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle indicazioni fornite dalla commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro e qualora il lavoratore ne faccia richiesta ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi*”. Si rende cioè necessaria in tutte quelle attività lavorative che, sulla base di indicazioni epidemiologiche, hanno dimostrato di comportare rischi per la salute dei lavoratori.

Il lavoratore deve sapere che è obbligato a sottoporsi, con le periodicità che gli vengono comunicate, alle visite e alle indagini che il medico ritiene necessarie. A tal fine merita ricordare che l'articolo 20 del Decreto 81, nonché l'articolo 68 del D.Lgs. 230/95, relativi agli obblighi dei lavoratori, richiedono in particolare che i lavoratori si sottopongano ai controlli sanitari previsti nei loro confronti, a fronte di sanzione monetaria o detentiva.

■ Che significato riveste per il lavoratore il giudizio di idoneità?

Il medico competente, sulla base delle risulazione delle visite mediche di cui all'art. 41, comma 2 del Decreto 81, può esprimere uno dei seguenti giudizi di idoneità alla mansione specifica:

- > **idoneità** - per la quale, il lavoratore è ritenuto idoneo all'espletamento dell'attività lavorativa, senza la necessità di interventi correttivi su ambiente, organizzazione del lavoro e uomo;
- > **idoneità con prescrizioni** - quando l'esposizione ai rischi può essere consentita ai lavoratori che hanno particolare suscettibilità verso quei rischi, solo con particolari precauzioni, ad es. mediante l'uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI);
- > **idoneità parziale**, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni quando vengono esclusi alcuni compiti previsti nella mansione;
- > **inidoneità temporanea o permanente** determinata da condizioni patologiche che impediscono lo svolgimento della mansione lavorativa. Nel caso di espressione del giudizio di inidoneità temporanea vanno precisati i limiti temporali di validità (art. 41, comma 7).

Il medico competente è tenuto ad esprimere il proprio giudizio per iscritto fornendo copia al lavoratore e al datore di lavoro.

Avverso il giudizio del medico competente è **ammesso ricorso entro trenta giorni dalla comunicazione del giudizio, ad opera sia del lavoratore che del datore di lavoro, all'organo di vigilanza territorialmente competente** che dispone, dopo eventuali accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso. E' previsto ricorso anche in caso di giudizio di idoneità piena.

■ Quali sono i compiti del Medico Competente e del Medico Autorizzato?

Il Decreto legislativo **81/08** (*art. 2 comma 1 lettera b*)) definisce **competente** il “**medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all’art. 38, che collabora secondo quanto previsto all’art. 29, comma1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto**”.

Il Decreto legislativo **230/95** definisce **autorizzato** il “**medico responsabile della sorveglianza medica dei lavoratori esposti, la cui qualificazione e specializzazione sono riconosciute secondo le procedure e le modalità stabilite nel presente decreto**”.

La sorveglianza medica dei lavoratori esposti che non sono classificati in categoria A è assicurata tramite medici competenti o autorizzati. La sorveglianza medica dei lavoratori di categoria A è assicurata dai medici autorizzati (*art. 83 Decreto 230/95*).
